



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo**

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, _____

AI COMUNE di CORTONA
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

Alla REGIONE TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

AI SEGRETARIATO REGIONALE della TOSCANA
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Risposta al Foglio del 16/03/2020

OGGETTO: CORTONA (AR) – Variante semplificata al Regolamento Urbanistico con contestuale piano di lottizzazione di Cortona. Procedura di VAS. Art. 25. L.R. 10/2010.

Proponente: Immobiliare Santa Margherita. Parere favorevole. Conferma.

Con riferimento alla nota trasmessa da codesto Comune in data 16/03/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio prot. n. 6495 del 18/03/2020, relativa al procedimento di cui all'oggetto;

vista la nota del Comune di Cortona del 5/09/2019, acquisita agli atti di questo Ufficio prot. n. 21809 del 9/09/2019,

questa Soprintendenza da un punto di vista paesaggistico **conferma il parere trasmesso con nota prot. n. 23570 del 30/09/2019.**

Per quanto di competenza archeologica, **si ribadisce quanto affermato in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e si fa presente l'intervento in oggetto è potenzialmente ad elevato rischio archeologico;** l'area interessata infatti, situata lungo l'antica via Cassia oggi ricalcata dalla SR 71, è infatti compresa nella fascia di rispetto di 500 metri ai lati della SR 71, già oggetto di protocollo di intesa del 24.01.1992 tra il Comune di Cortona e la ex Soprintendenza Archeologica della Toscana, attualmente delimitata nel Piano Strutturale Comunale e sottoposta a tutela per alto rischio archeologico (ex art. 66 bis delle NTA del Comune di Cortona).

Si richiama pertanto fin da ora la previsione dell'art. 66 bis delle NTA del Comune di Cortona che, per la fascia di rispetto sopra menzionata, non ammette trasformazioni territoriali che possano compromettere la consistenza materiale del patrimonio archeologico e prescrive, per gli interventi che comportino scavo o movimentazioni di terra, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza competente in materia per legge che potrà disporre indagini archeologiche preventive a carico del committente. Si raccomanda pertanto di tenere in considerazione, nelle fasi di attuazione del progetto, quanto previsto dalle norme suddette e si ribadisce la necessità che tutte le successive fasi progettuali e gli interventi che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposti alla valutazione di quest'Ufficio.

Si ricorda inoltre che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche, anche laddove esista una previsione edificatoria del P.O. ed anche durante la fase di esecuzione dei lavori, potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella Sancarolo (tel. 0577/248111), e per la competenza archeologica la dott.ssa Ada Salvi, Funzionario Archeologo, alle quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

MS/AS/sf

IL SOPRINTENDENTE
ANDREA MUZZI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.